

REGOLAMENTO (CE) N. 1239/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio,
riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

TITOLO I

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 114,PARTI NEL PROCEDIMENTO, UFFICIO ED UFFICI
D'ESAME

considerando che il regolamento (CE) n. 2100/94 (in prosieguo : « il regolamento di base ») introduce un nuovo regime comunitario di privativa per i ritrovati vegetali, che concede una tutela dei ritrovati valida in tutta la Comunità ;

CAPO I

PARTI

considerando che detto sistema dovrebbe essere attuato in modo efficace, e senza indugio, dall'ufficio comunitario delle varietà vegetali, il quale può essere assistito dagli uffici d'esame per effettuare l'esame tecnico delle varietà delle specie considerate e può avvalersi dei servizi di organismi nazionali a ciò abilitati o delle proprie sezioni distaccate istituite a tal fine ; che, in tale contesto, è indispensabile definire i rapporti tra l'Ufficio e le sue sezioni distaccate, gli uffici d'esame e i servizi nazionali ;

Articolo 1

Parti

considerando che contro le decisioni dell'Ufficio può essere fatto ricorso dinanzi alla sua commissione di ricorso, che deve essere istituita e per la quale devono essere emanate norme procedurali ; che, se necessario, il consiglio di amministrazione può istituire altre commissioni di ricorso ;

1. Le seguenti persone possono essere parti nel procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, denominato in appresso Ufficio :

- a) il richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ;
- b) l'opponente, di cui all'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento di base ;
- c) il titolare o i titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, denominati in appresso « il titolare » ;
- d) qualsiasi persona la cui domanda o richiesta costituisca una condizione preliminare di una decisione dell'Ufficio.

considerando che gli articoli 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 e 100 del regolamento di base prevedono espressamente che si debbano o si possano adottare norme d'esecuzione ; che allo stesso fine devono essere adottate, se necessario, altre norme di esecuzione ;

2. L'Ufficio può consentire, che altre persone, oltre quelle indicate nel paragrafo 1, siano parti nel procedimento, ove ne facciano richiesta scritta e siano direttamente ed individualmente interessate.

considerando che è necessario specificare nelle disposizioni relative all'iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali quanto prende effetto il trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il trasferimento di una pretesa a detta privativa ;

3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, si intende per persona una persona fisica o una persona giuridica, nonché ogni ente assimilato ad una persona giuridica dalla legge ad esso applicabile.

Articolo 2

Designazione delle parti

considerando che è stato consultato il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ;

1. Una parte viene designata con il suo nome e indirizzo.

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

2. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche e per le società o le imprese si deve indicare la denominazione ufficiale.

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1.